

4 marzo 2019

CIRCOLARE N. 3/2019

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96
art. 2, comma 100, lettera a)**

**Termini per le procedure di escussione della garanzia previsti dalle
Disposizioni Operative approvate con decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 12 febbraio 2019**

Si fa riferimento alle Disposizioni Operative approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 (di seguito "Nuove Disposizioni Operative") che entreranno in vigore il prossimo 15 marzo 2019 come comunicato con precedente Circolare n. 2/2019.

In particolare, relativamente ai nuovi termini introdotti dalle suddette Nuove Disposizioni Operative per le procedure di escussione della garanzia, si specifica, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di gestione del Fondo, che:

1. qualora si sia verificato, alla data di entrata in vigore delle Nuove Disposizioni Operative, un evento di rischio "ammissione a procedure concorsuali":
 - i. si applicheranno i nuovi termini per la comunicazione dell'evento di rischio "ammissione a procedure concorsuali" (6 mesi, ovvero 7 mesi in caso di controgaranzia, dalla data dell'evento stesso), a condizione che, alla data di entrata in vigore delle Nuove Disposizioni Operative, non siano scaduti i termini per la comunicazione dell'evento al Gestore previsti dalle Disposizioni Operative previgenti;

- ii. si applicheranno i nuovi termini per l'avvio delle procedure di recupero conseguente all'ammissione a procedure concorsuali (6 mesi, ovvero 7 mesi in caso di controgaranzia, dalla data dell'evento di rischio "ammissione a procedure concorsuali"), a condizione che, alla data di entrata in vigore delle Nuove Disposizioni Operative, non siano scaduti i termini per l'avvio delle procedure di recupero previsti dalle Disposizioni Operative previgenti;
2. qualora si sia verificato, alla data di entrata in vigore delle Nuove Disposizioni Operative, un qualsiasi evento di rischio, si applicheranno i nuovi termini per l'escussione della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori (15 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni senza piano d'ammortamento ovvero 24 mesi per le operazioni con piano d'ammortamento), a condizione che, alla data di entrata in vigore delle Nuove Disposizioni Operative, non siano scaduti i termini per la presentazione previsti dalle Disposizioni Operative previgenti.

Infine, per le operazioni ammesse alla controgaranzia ai sensi delle Disposizioni Operative previgenti, anche il soggetto finanziatore potrà effettuare gli adempimenti in precedenza previsti per i soli soggetti richiedenti.

La presente Circolare è disponibile sul sito Internet www.fondidigaranzia.it.


Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia



